



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

in vigore dal 01° gennaio 2019
modifiche del 19 dicembre 2023

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, segnatamente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sull'intero territorio del Comune di Breggia nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune collabora sulla scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
2. In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.
3. Il Municipio provvede all'attuazione del presente Regolamento ed emana le relative Ordinanze di applicazione.

Art. 4 ⁽¹⁾ Definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
 - a) I rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale. ⁽¹⁾
2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.
3. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5
Obblighi dei detentori dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere depositati nei punti definiti e autorizzati dal Municipio, ubicati sul territorio comunale, secondo le regole stabilite dal Municipio.
2. I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
3. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate presso i punti/centri di raccolta presenti sul territorio comunale e designate dal Municipio tramite Ordinanza. Le raccolte separate non devono assolutamente essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
4. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite Ordinanza.
5. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
6. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
7. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6
Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
2. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 6bis ⁽²⁾
Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono molti partecipanti, il Municipio richiede l'uso obbligatorio di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti e richiede l'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso oppure monouso compostabili o riciclabili.
2. Il Municipio mette a disposizione degli organizzatori un documento esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante le feste, gli eventi o le manifestazioni.
3. L'ordinanza precisa le modalità di gestione dei rifiuti in questo ambito.

**Art. 7
Divieti**

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:

- a. immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b. abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c. depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d. l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e. consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina;
- f. consegnare ai punti/centri di raccolta e nelle raccolte di rifiuti solidi urbani neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

CAPITOLO II - Organizzazione del servizio di raccolta

**Art. 8
Raccolta dei rifiuti urbani**

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza, e meglio stabilisce:

- a. per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- b. le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

**Art. 9
Utenti autorizzati**

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Breggia.
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

**Art. 10⁽³⁾
Imballaggi, contenitori e esposizione**

1. I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
2. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 8 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 400 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti i cui costi di acquisto e manutenzione sono a carico dei privati. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori. ⁽³⁾
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11
Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b. apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c. tubi e lampade fluorescenti, al neon, al mercurio, lampadine a risparmio energetico;
 - d. veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e. rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f. cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g. sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h. residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i. materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j. polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k. fanghi, provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l. pneumatici;
 - m. scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n. residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici, e zincatura;
 - o. veleni;
 - p. emulsioni e miscele bituminose;
 - q. prodotti fitosanitari, pesticidi, insetticidi, diserbanti, e concimi;
 - r. medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s. carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12
Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Art. 13
Sospensione dei servizi

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III - Finanziamento

Art. 14
Principio

1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
2. Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15⁴
Tassa base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a. quelli amministrativi e del personale;
 - b. di informazione e sensibilizzazione;
 - c. di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d. di investimento;
 - e. gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
3. Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
 - a. economie domestiche aventi una persona: minimo fr. 50.00 - massimo fr. 150.00;

- b. economie domestiche aventi due o più persone: minimo fr. 75.00 - massimo fr. 175.00
- c. residenze secondarie: minimo fr. 75.00 – massimo fr. 175.00 ⁽⁴⁾
- d. attività economiche:
 - che sono svolte presso la propria economia domestica: minimo fr. 25.00 - massimo fr. 100.00 di supplemento, riferito alle lettere a e b del cpv. 3; ⁽⁴⁾
 - che concernono uffici, magazzini, negozi, attività artigianali o agricole e esercizi pubblici: minimo fr. 200.00 - massimo fr. 500.00;

Art. 16
Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 16bis ⁽⁵⁾
Agevolazioni ed esenzioni

1. Alle persone con a carico bambini fino a 3 anni e/o alle persone che a seguito di certificata infermità generano un quantitativo superiore alla media di una persona sola, il Municipio, dietro richiesta, può mettere a disposizione gratuitamente un numero adeguato di sacchi ufficiali.
2. Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Art. 17
Altre tasse causali

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
 - a. consegna diretta alla piazza di raccolta: minimo fr. 10.00 al quintale - massimo fr. 20.00 al quintale.
2. Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza, un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
 - a. consegna diretta al punto/centro di raccolta: minimo fr. 5.00 al quintale - massimo fr. 30.00 al quintale.
3. Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 18
Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anni civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis avente base mensile.
2. In linea di principio tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
3. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 19
Attuazione e misure
d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
3. Per l'esecuzione coattiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
6. La fattura della tassa è parificata a una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

Art. 20
Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21
Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o altre norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 22
Entrata in vigore e
abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Adottato dal Consiglio comunale l'11 dicembre 2018.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali mediante decisione 165-RE-14928 del 08 febbraio 2019

(1, 2, 3, 4, 5) Susseguenti modifiche adottate dal Consiglio comunale in data 19 dicembre 2023 e ratificate dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti Locali in data 08 aprile 2024 (decisione 6046).